

L'Antropocene nella letteratura giuridica francese e francofona

di Chiara Pizi

Abstract: *The Anthropocene in French and Francophone Legal Literature* – The Anthropocene is a geological epoch in which the impact of human activities has led to irreversible effects on the planet, challenging the concept of fungibility and replaceability in environmental matters. This paper examines the growing interest in redefining the role of law and culture in the Anthropocene era, specifically through the lens of French and Francophone legal literature in the European context. The study explores the potential of rethinking traditional legal paradigms in relation to environmental issues by embracing the perspective of *planetary boundaries* and considering the principles of ecological solidarity and resilience as innovative tools for establishing legal responsibilities towards future generations.

Keywords: Anthropocene; Environmental law; Planetary boundaries; Francophone legal literature; Ecological solidarity; Precautionary principle; Non-regression; Transgenerational interests

971

1. Il rapporto tra diritto ed irreversibilità: premesse per un'overview sulla dottrina francofona

L'Antropocene si configura quale epoca geologica in cui l'impronta dell'uomo sul pianeta si manifesta attraverso effetti irreversibili. Tale connotazione di "irreversibilità" emerge dalla presa d'atto del superamento di una soglia critica, oltre la quale si assiste alla cesura tra le nozioni di 'fungibilità' / 'sostituibilità' e l'ambiente *lato sensu*, inteso come la sommatoria delle sue componenti naturali e della più ampia nozione di clima; più propriamente, "biosfera".

Il crescente interesse verso una ridefinizione del ruolo del diritto, nell'epoca in cui l'uomo ha oltrepassato i cosiddetti *planetary boundaries*, trova nel contesto europeo un peculiare punto di riferimento nella letteratura giuridica di matrice francese e francofona. Quest'ultima costituisce un *unicum* nella proposizione di approcci innovativi volti a "*dessiner le droit dans l'Anthropocene*"¹, non limitandosi ad una mera ricognizione sincronica dello "stato dell'arte" dell'effettività del diritto ambientale all'interno dell'ordinamento nazionale e/o nel contesto sovranazionale e internazionale.

¹L'espressione "*Dessiner le droit dans l'Anthropocene*" fa riferimento alla denominazione del noto progetto di Cité Anthropocène, coordinato da Jérémy Cheval, Lou Herrmann, Natalia Kobylarz e Isabelle Michallet.

Piuttosto, essa ha intrapreso un dialogo con l'Antropocene non quale cornice teorica, bensì come epoca geologica che, mettendo in discussione la sopravvivenza del Pianeta e dell'umanità che lo abita, impone l'adozione di inedite categorie concettuali da parte di tutti i rami del sapere, incluse le scienze giuridiche.

Ciò che emerge dalla ricognizione letteraria – e che permea l'interesse nel condurre la presente ricerca – è il dato che la letteratura giuridica francofona (in modo significativo quella francese) si mostra particolarmente prolifica, nel panorama europeo, nell'identificazione di strumenti di diritto – noti e/o conoscibili – per la configurazione di un paradigma giuridico inedito: un diritto *antropocenico*, e che non sia soltanto “sintomatico dell'Antropocene”².

Senza alcuna pretesa (né, soprattutto, presunzione) di esaustività, l'indagine mira ad offrire un'introduzione alle potenziali risposte (senza trascurare le interessanti domande) che la dottrina in esame ha avanzato circa la postura che il diritto assume dinanzi all'evidenza tecnico-scientifica del superamento dei limiti di rischio oltre i quali i sistemi biochimici non sono più capaci di autorigenerarsi. A tal riguardo, si esplorerà la messa in discussione dell'adeguatezza operativa di taluni dispositivi giuridici tradizionali, ma altresì la possibilità di rivolgersi a forme di “immaginazione giuridica”³ idonee a realizzare un diritto per (e non più “del”) l'Antropocene.

Questo approccio si inserisce in un più ampio dibattito che, negli ultimi quindici anni, ha visto studi filosofici, sociologici e politologici interrogarsi sugli strumenti necessari per affrontare l'ingresso nell'Antropocene, mostrandosi propensi ad adottare un approccio metodologico di tipo transdisciplinare. Nel contesto europeo, gli studiosi delle scienze “umane” hanno cominciato a misurarsi non tanto (o, almeno, non solo) con le problematiche ambientali in senso stretto (come possono intendersi la tutela dagli inquinamenti, l'innalzamento del livello delle acque, l'erosione della biodiversità, le emissioni di gas serra, etc.), bensì con la questione del potenziale riposizionamento dell'uomo all'interno della sua relazione con la natura (*rectius*, con l'ambiente in senso lato).

Guardando ai giuristi, è viceversa solo all'indomani del superamento della pandemia da Covid-19 che la maggior parte di essi ha iniziato ad interrogarsi sulla nozione di Antropocene e sulle possibili implicazioni giuridiche del superamento dell'Olocene, probabilmente alla luce del dato – né giuridico né scientifico, quanto piuttosto “umano” – dell'incertezza scientifica e dell'applicazione ad ampio raggio del principio precauzionale. Poiché tali studiosi di diritto, trascendendo i confini del diritto ambientale, legittimano la loro ricerca nelle strutturate indagini di filosofi, politologi e sociologi (quali, a titolo meramente esemplificativo, Rémi Beau, Dominique Bourg, Christophe Bonneuil, Jean-Pierre Dupuy, Catherine Larrère, Serge Latouche, François Ost, etc.), il presente lavoro non si limiterà ad una disamina dei contributi di soli giuristi, ma si rivolgerà alla “letteratura giuridica francofona” ampiamente intesa, e dunque altresì alle indagini di esponenti di altri rami del sapere scientifico che, interessatisi al rapporto tra diritto ed Antropocene, hanno contribuito a creare una solida cornice teorica

² I. Michallet, *Faire face à l'Anthropocène: les voies du droit*, Lyon, 2023.

³ F. Ost, *La nature hors la loi. L'écologie à l'épreuve du droit*, Paris, 2003, 307.

di riferimento per quei giuristi che hanno deciso di investigare i *tools* giuridici per un diritto antropoceno. Un'esigenza che prende le mosse altresì dalla presa di coscienza dei limiti del Principio del "chi inquina paga", non potendosi internalizzare i costi della perdita di vite umane, né tantomeno ipotizzare degli oneri di risarcimento adeguatamente commisurabili ai disastri ambientali. L'impiego su vasta scala del principio precauzionale per l'intera durata della Pandemia e la consapevolezza dell'infungibilità di taluni beni sembrano spingere i giuristi ad applicare i medesimi strumenti interpretativi e metodologici all'entrata nell'Antropocene.

L'analisi prenderà le mosse dalla rilettura, da parte della dottrina francofona⁴, del ruolo del diritto dinanzi al superamento della quasi totalità delle soglie di confine individuate dagli studi del gruppo di ricerca di Rockstrom del 2009. Il confronto del pensiero giuridico-legale con le nozioni di incertezza scientifica e di irreversibilità (come, invece, unica certezza) condurrà induttivamente al discorso, ben strutturato nella letteratura indagata, dell'implementazione del principio precauzionale e di quello di non regressione, nonché del possibile accoglimento degli innovativi principi ambientali che emergono dalle grandi tradizioni giuridiche ctonie del cosiddetto Global South, 'trapiantando' l'idea del riconoscimento della soggettività giuridica della natura attraverso l'intermediazione del - più prudente, nel contesto della grande tradizione giuridica liberale - principio di solidarietà ecologica⁵ e della relazione di continuità tra uomo e ambiente naturale.

Alla luce della rimediazione di tale legame, si ripercorreranno gli interrogativi circa il possibile ricollocamento del diritto ambientale all'interno della dimensione temporale. Si esaminerà, pertanto, il ragionamento giuridico di taluni studiosi⁶ circa le modalità di *positivizzazione* dei doveri verso le future generazioni, giungendo a riflettere sulla possibilità di abbracciare la nozione di *transgenerazionalità*. Il tutto in un'ottica che superi la tradizionale accezione negoziale di "obbligo" per accostarsi ad una nozione di 'responsabilità' che, in quanto rivolta verso "il futuro", risulti slegata da qualsivoglia aspettativa di corresponsività.

2. *Les limites planétaires*: un framework teorico per un diritto dell'Antropocene

Le catastrofi ambientali verificatesi alla fine degli anni Ottanta, oltre alle ben note conseguenze sulla salute dell'uomo e del Pianeta, hanno portato con sé anche la consapevolezza del raggiungimento di un punto di rottura, oltre il quale l'esperienza di vita, sia umana che non, non sarebbe più stata la stessa. L'idea del superamento di un limite affonda le radici nel dibattito tecnico-scientifico dei primi anni Duemila, che ha visto da un lato, nel 2007, il premio Nobel Paul Crutzen menzionare la parola "Antropocene", argomentando

⁴ M. Dreyfus (dir.), *Le droit français aux prises avec les limites planétaires*, Le Kremlin-Bicêtre, 2024.

⁵ O. Barrière, *L'urgence écologique, un impératif juridique*, in *Revue juridique de l'environnement* HS21, 35-69 (2022).

⁶ *Ex multis*, É. Gaillard, *L'entrée dans l'ère du droit des générations futures* in 3 *Les Cahiers de la Justice* 3, 441-454 (2019).

l'ingresso in una nuova epoca geologica; dall'altro, nel 2009, gli studi del gruppo di ricerca dell'équipe dello Stockholm Resilience Center, guidato dall'ecologo Johan Rockstrom, individuare nove parametri cruciali per il mantenimento della stabilità del sistema terra durante l'Olocene.

Denominati “*Planetary boundaries*”, essi definiscono propriamente delle soglie di rischio; oltrepassate queste, l'intero Pianeta si troverebbe al di fuori del “*safe operating space*”⁷. In base al suddetto studio, nel 2009 tre delle nove barriere risultavano già valicate; una recente rilevazione, datata 2022, indica ad oggi il superamento di sei su nove limiti planetari.

Dall'inizio del ventunesimo secolo, il potenziale drammatico di tali dati ha spinto diversi rami del sapere ad interrogarsi sul ruolo delle scienze umane nel definire i contorni di un paradigma idoneo ad un'epoca che, in quanto inedita, si veste dei caratteri dell'incertezza e dell'instabilità⁸.

Diversamente, nel contesto europeo, i giuristi hanno mostrato per anni un atteggiamento cauto rispetto agli studiosi di altre discipline, quali la filosofia, le scienze economiche e politologiche. Hanno tuttavia dedicato significativa attenzione a temi cruciali del diritto ambientale⁹, come la tutela degli interessi delle future generazioni, l'implementazione dei principi europei di gestione dell'ambiente, il riconoscimento della soggettività giuridica della natura, gli studi di economia ecologica, dei *tools* giuridici della produzione sostenibile, della democrazia ambientale e di giustizia climatica.

Nonostante ciò, i tecnici del diritto sono rimasti in una posizione da osservatore rispetto alla specifica questione della riformulazione del ruolo del diritto nell' ‘epoca del raggiungimento del limite’. La pandemia da Covid-19 ha esposto anche gli studiosi delle scienze giuridiche al concetto di precarietà e di incertezza scientifica e normativa rispetto ad eventi che trascendono le tradizionali soglie di conoscenza – e, talora, di conoscibilità – dell'uomo. Del resto, anche la stessa pandemia si mostra come effetto più o meno diretto delle *maldestre* interazioni dell'uomo con l'ambiente naturale.

Nel contesto di una crescente consapevolezza dell'esistenza di talune soglie di confine poste dinanzi all'agire umano, la letteratura francese e francofona si mostra come una pioniera, nel panorama europeo, nello sforzo di conferire sempre maggiore centralità al ruolo del diritto nel rapporto tra Antropocene e limiti planetari.

L'uscita dall'Olocene richiede un simbolico “passaggio di stato”, che non risulta legato al discorso sull'entropia della materia – o, almeno, non

⁷ J. Rockström, W. Steffen, K. Noone, *et al.* *A safe operating space for humanity*, in *Nature* 461, 472–475 (2009). I nove “limiti planetari” descritti dallo studio si riferiscono specificamente al cambiamento climatico, all'acidificazione degli oceani, al deterioramento dello strato di ozono, al degrado delle foreste e del suolo, alla modifica dei cicli biogeochimici di azoto e fosforo, all'eccessivo sfruttamento delle risorse idriche, alla perdita di biodiversità, all'inquinamento atmosferico da aerosol e, infine, alla diffusione di nuove sostanze chimiche artificiali, potenzialmente dannose.

⁸ *Ex multis* Christophe Bonneuil, Serge Latouche, Bruno Latour, François Ost, etc.

⁹ Probabilmente anche a seguito dell'impatto mediatico conseguente ad eventi catastrofici, come la catastrofe di Chernobyl del 1986 e della riorganizzazione dei testi costituzionali dell'area euro-orientale conseguente alla disgregazione dell'Unione sovietica, D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Bologna, 2022.

solo – a cui aderiscono i maggiori esponenti dell'Economia ecologica¹⁰, ma che implica una rimeditazione delle tradizionali categorie concettuali alla base del rapporto tra uomo e ambiente naturale. Utilizzando le parole di Sandrine Maljean-Dubois e di Ève Truilhé, la riflessione sul raggiungimento di una soglia di rischio – intesa nell'accezione tecnico-scientifica di 'limite planetario' proposta da Rockstrom – si iscrive coerentemente in quella sull'ingresso nell'Antropocene, quale epoca segnata dal superamento di una barriera, oltre la quale è irreversibile la trasformazione dell'uomo in una "forza geologica"¹¹ capace di minare l'equilibrio del Pianeta.

L'Antropocene postula l'uscita dall'*impasse* dello stato di urgenza permanente¹² e una presa d'atto dell'emergenzialità che non conceda spazio alle interpretazioni troppo permissive della dottrina ambientalista *mainstream*¹³, sviluppatasi altresì grazie alle aporie del diritto dell'ambiente¹⁴. In particolare, la connotazione tradizionalmente emergenziale ed inflazionistica della legislazione ambientale ha favorito il consolidamento di un approccio settoriale e di una frammentazione giuridica, declinata rapidamente in una diffusa incertezza non soltanto del diritto, ma anche dell'informazione in tema di ambiente. Le difficoltà incontrate dal diritto nel riconoscere il "carattere cumulativo delle minacce"¹⁵ ecologiche hanno condotto ad una segmentazione nella regolamentazione giuridica delle singole fattispecie.

Per contro, si è osservato in dottrina¹⁶ che i limiti planetari offrono al diritto una lente interpretativa olistica e trasversale rispetto alle problematiche ambientali. A titolo esemplificativo, la visione integrata auspicata da Rockstrom condurrebbe idealmente al superamento di un approccio definito come "qualitativo" in materia di conservazione della biodiversità, che può tradursi in un'omissione (laddove, ad esempio, la specie non sia conosciuta) o in una mera tutela riparatoria, aprendo potenzialmente alla salvaguardia di aree ed organismi non ricompresi in uno specifico regime di tutela¹⁷. Mettendo, invece, in relazione di causa-effetto il cambiamento

¹⁰ Per una panoramica approfondita, si rimanda al prezioso volume di M. Bresso, *Economia ecologica. La transizione ambientale verso uno sviluppo sostenibile*, Milano, 2021, la cui prima edizione italiana risale al 1997.

¹¹ S. Maljean-Dubois, È. Truilhé, *Préface*, in M. Dreyfus (dir.), *Le droit français aux prises avec les limites planétaires*, cit., 13.

¹² S. Slama, *Sortir de l'impasse des états d'urgence permanents*, in 3 *Délibérée* 14, 7-13 (2021). V. anche J.-S. Bergé, *Sortir de l'urgence : Penser autrement la perte de contrôle* in *Revue juridique de l'environnement*, HS21, 275-290 (2022).

¹³ G. Martin J., *Les angles morts de la doctrine juridique environnementaliste* in 45 *Revue juridique de l'environnement* 1, 67-80 (2020).

¹⁴ D. Amirante, *L'ambiente "preso sul serio". Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, numero speciale 2019, 1-32. D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, cit.

¹⁵ P. Ricard, *L'acidification des océans – Les défis de l'appréhension par le droit français et le droit international de l'autre "problème du CO₂"*, in M. Dreyfus (dir.), *Le droit français aux prises avec les limites planétaires*, cit., 73-97.

¹⁶ M. Dreyfus, *Introduction. Les limites planétaires : un horizon pour penser le droit*, in M. Dreyfus (dir.), *Le droit français aux prises avec les limites planétaires*, cit., 19-43.

¹⁷ M. Lucas, *L'intégrité de la biosphère. Limite(s) planétaire(s) et droit français de la biodiversité : un appel à élargir notre vision pour une meilleure cohérence*, in M. Dreyfus (dir.), *Le droit français aux prises avec les limites planétaires*, cit., 129-160.

climatico con le condizioni dello strato di ozono, Romain Gosse osserva che i *planetary boundaries* potrebbero fornire una nuova chiave interpretativa alla regolamentazione in materia, donandole *un nouveau souffle*¹⁸. Alexandra Langlais suggerisce, infine, che l'impiego della nozione dei *limites planétaires* potrebbe dinamizzare l'apparato normativo relativo alla regolamentazione del ciclo di azoto e del fosforo, ritenuto troppo statico¹⁹.

Da tali studi emerge dunque che, attraverso il prisma dei limiti planetari, il diritto potrebbe trascendere la metodologia settoriale che lo caratterizza, aderendo ad un *framework* orientato ad un approccio olistico e integrato alle questioni ambientali. Una simile prospettiva appare in armonia con la visione dell'ecosistema terrestre come un sistema in cui ogni azione si trova in un rapporto di interazione e di causa-effetto con tutte le altre²⁰.

L'impiego della cornice teorica dei limiti planetari ha, pertanto, un notevole valore euristico²¹: se è vero che il futuro dell'umanità dipende dal mantenimento della stabilità, l'entrata in una nuova epoca geologica può trovare una delle sue cause originarie nel diffuso fraintendimento del concetto di sviluppo sostenibile, spesso inteso come semplice perpetuazione del progresso economico e non come sostenibilità dell'ambiente²².

Permane in ogni caso il dilemma dottrinale sulla maniera più adeguata di tradurre giuridicamente la nozione di *planetary boundaries*, tenendo conto che un simile ambizioso obiettivo comporta di interfacciarsi con molteplici questioni, che includono l'integrazione di vari livelli di governance ambientale, le responsabilità comuni ma differenziate e l'assunzione di obblighi verso le future generazioni²³.

¹⁸ R. Gosse, *L'érosion de la couche d'ozone stratosphérique. Retours critiques sur un succès du droit de l'environnement*, in M. Dreyfus (dir.), *Le droit français aux prises avec les limites planétaires*, cit., 99-125.

¹⁹ A. Langlais, *La perturbation des cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore. Quand le cycle s'emballe, le droit s'emmêle... jusqu'à se transformer?*, in M. Dreyfus (dir.), *Le droit français aux prises avec les limites planétaires*, cit., 161-183.

²⁰ M. Bresso, *Economia ecologica. La transizione ambientale verso uno sviluppo sostenibile*, cit., 7.

²¹ M. Dreyfus, *Introduction. Les limites planétaires : un horizon pour penser le droit*, in M. Dreyfus (dir.), *Le droit français aux prises avec les limites planétaires*, cit., 37. V. anche S. Maljean-Dubois (dir.), *La définition des "limites planétaires". Quelles implications pour le droit et la gouvernance internationale ?*, Paris, 2023.

²² La nozione di "*sustainable development*", proposta a livello internazionale dal Rapporto Brundtland del 1987 e dalla Convenzione di Rio del 1992, è stata tradotta in lingua francese con l'espressione "*développement durable*". C. Cans (C. Cans, *Développement durable*, in F. Collart Dutilleul, V. Pironon et A. Van Lang (dir.), *Dictionnaire juridique des transitions écologiques*, Bayonne, 2018, 297) seguendo il ragionamento condotto da Raphaël Romi (R. Romi, *Droit de l'environnement*, 9eme éd. Spec., LGDJ, 2016) ha ben posto in evidenza che la traduzione letterale dell'attributo "*durable*" abbracci una visione a medio-termine incentrata sul mantenimento di una crescita "*durevole*" nel tempo; al contrario, l'interpretazione del suddetto aggettivo nell'accezione di "*soutenable*" richiederebbe un approccio di lungo periodo e di carattere ecologista, che mira allo sfruttamento di una determinata risorsa naturale fino al limite entro cui essa abbia ancora la capacità di rinnovarsi.

²³ M. Torre-Schaub, *Le changement climatique. De l'utilité du concept de limite planétaire dans la lutte contre le réchauffement global*, in M. Dreyfus (dir.), *Le droit français aux prises avec les limites planétaires*, cit., 53.

Se è, dunque, vero che esistono delle correnti dottrinali che propongono di costruire un “*droit systémique du système Terre*”²⁴, nonché numerose proposte di adozione di un Patto globale per la protezione dell’ambiente²⁵, la letteratura francese nello specifico sembra la prima²⁶ a rivolgersi al tentativo di fornire una postura di metodo e una articolazione giuridica ai *limites planétaires*. Taluni autori si sono altresì interrogati sull’opportunità di accoglierli all’interno della Costituzione francese, allo scopo di riconsiderare la centralità accordata agli interessi economici²⁷ mirando ad una più effettiva conciliazione tra la tutela ambientale e le cosiddette “libertà moderne”²⁸, da realizzare attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata al mantenimento dell’equilibrio ecologico.

Nel gennaio del 2018, anche la Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH)²⁹ si è mossa in tal senso, evidenziando le potenzialità sottese alla costituzionalizzazione del dovere di rispettare (e, quindi, di non superare) i limiti planetari; tra le varie, quella di assicurare una stabilità alla prescrizione normativa di fronte alle fluttuazioni politiche di breve periodo delle maggioranze parlamentari. Inoltre, il citato obbligo potrebbe porsi come criterio di orientamento del legislatore nell’elaborazione di leggi e regolamenti, nonché dell’interpretazione del giudice in sede di contenzioso³⁰.

²⁴ Id. in M. Dreyfus (dir.), *Le droit français aux prises avec les limites planétaires*, cit., 54. Si consulti altresì: <https://earthlawyers.org/grounding-earth-law>.

²⁵ Id. in M. Dreyfus (dir.), *Le droit français aux prises avec les limites planétaires*, cit., 54.

²⁶ Nel panorama dottrinale europeo e, all’interno di questo, nel contesto francofono.

²⁷ M. Dreyfus (dir.), *Le droit français aux prises avec les limites planétaires*, cit., 39.

²⁸ L. Fonbaustier, *Sur quelques paradigmes de l’écologie politique en tant que trublions des systèmes juridiques libéraux*, in 44 *Revue Française d’Histoire des Idées Politiques* 2, 209-239 (2016). Secondo giurisprudenza costante del *Conseil Constitutionnel* (emblematica C. Const., 28 avril 2005, Déc., 2005-514) l’articolo 6 della *Charte de l’Environnement* nel costituzionalizzare l’obiettivo, imposto alle politiche pubbliche, di promuovere lo sviluppo sostenibile conciliando la tutela e della valorizzazione dell’ambiente, dello sviluppo economico e del progresso sociale, incorporerebbe anche un “principio” di conciliazione. L’interpretazione dell’obbligo rivolto ai poteri pubblici sotto la lente del “principio” non ha completamente convinto una parte della dottrina francese (C. Cans, *Le principe de conciliation : vers un contrôle de la “durabilité” ?* in *Mélanges en l’honneur d’Yves Jégouzo*, Paris, 2009, 547-572; C. Cans, *Principe de conciliation*, in F. Collart Dutilleul, V. Pironon et A. Van Lang (dir.), *Dictionnaire juridique des transitions écologiques*, cit., 640-641; A. Van Lang, *Droit de l’environnement*, 4a ed., PUF, coll. *Thémis droit*, 2016), che l’ha definito come una “versione edulcorata del principio di integrazione” (C. Cans, *Principe de conciliation*, in F. Collart Dutilleul, V. Pironon et A. Van Lang (dir.), *Dictionnaire juridique des transitions écologiques*, cit., 640), in quanto imporrebbe un equilibrio di interessi presi in considerazione dalle politiche pubbliche, senza però postulare una prevalenza delle considerazioni ambientali in sede di bilanciamento.

²⁹ Fondation pour la Nature et l’Homme, *Intégrer les limites planétaires dans la Constitution française*, 2018, Rapport, https://www.fnh.org/wp-content/uploads/2021/09/limites_planetaires-1.pdf.

³⁰ Nella letteratura giuridica francese ed europea è ampiamente indagato il contributo fornito dai giudici alla tutela dell’ambiente (si faccia riferimento, ad esempio, alla preziosa opera di V. Chiu et A. Le Quinio (dir.), *La protection de l’environnement par les juges constitutionnels*, Paris, 2021). Come osservato da Magali Dreyfus (M. Dreyfus (dir.), *Le droit français aux prises avec les limites planétaires*, cit., 40), la nozione di “limiti planetari” appare, invece, ancora priva di particolare risonanza all’interno della giurisprudenza francese.

In ultima analisi, è doveroso fare cenno alla proposta della FNH relativa alla creazione di una *Chambre du futur*, con la funzione di fornire contributi ai lavori parlamentari e informazioni qualificate alle istituzioni governative, al sistema giudiziario e ai cittadini³¹, attraverso il monitoraggio dei dati disponibili, a livello nazionale e internazionale, relativi ai meccanismi regolatori della biosfera.

Secondo le conclusioni tratte dalla letteratura giuridica in esame, la nozione di *planetary boundaries* ben si presta alla presa d'atto del drammatico squilibrio che si registra nella relazione tra uomo e ambiente. Tale concetto intensifica il dibattito sulla "*post croissances*"³², in seno al quale promuovere dispositivi di diritto dell'Antropocene dall'approccio olistico e sistemico; secondo alcuni autori³³, non si tratterebbe di creare nuovi strumenti, quanto piuttosto di rinforzare quelli già esistenti all'interno dei nostri ordinamenti, con le dovute contestualizzazioni.

Bisognerebbe pertanto, impiegare più *tools* giuridici tradotti in diverse obbligazioni di mezzi; volte tutte, queste ultime, all'adempimento di una sola obbligazione di risultato, che abbia ad oggetto il rispetto di quei limiti oltre i quali l'azione umana sul Pianeta produce effetti di catastrofica irreversibilità. Una riflessione sulla possibile implementazione del principio precauzionale e di quello di non-regressione, nonché di quelli di solidarietà ecologica e di resilienza, appare una tappa da percorrere nel discorso sull'entrata nell'"era dei diritti delle generazioni future"³⁴.

³¹ In materia di implementazione dei diritti di informazione ambientale dei cittadini, è interessante menzionare l'esperienza della *Convention Citoyenne pour le Climat*, che ha riunito in assemblea 150 cittadini estratti a sorte, chiamati ad ascoltare pareri di tecnici ed esperti al fine di elaborare una serie di proposte aventi ad oggetto la lotta al cambiamento climatico, molte delle quali sono confluite nella *Loi Climat et Resilience* (Loi n. 2021-1104 du 22 août 2021) del 2021. Sebbene l'assemblea cittadina non abbia incorporato i "limiti planetari" all'interno delle proposte, ha in ogni caso fornito dei contorni definitivi della nozione di cambiamento climatico, sottolineando la necessità di preservare "l'equilibrio del sistema climatico" (M. Torre-Schaub, *Le changement climatique. De l'utilité du concept de limite planétaire dans la lutte contre le réchauffement global*, in M. Dreyfus (dir.), *Le droit français aux prises avec les limites planétaires*, cit., 62) a livello planetario. Per approfondimenti sulla *Convention Citoyenne pour le Climat*, M. Fleury, *Entretien – Retour sur l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat*, in *Confluence des droits-La revue* 1 (2022). Più in generale sui minipubblici deliberativi, D. Bourg, K. Whiteside, *Vers une démocratie écologique*, Paris, 2010; D. Courant, *Des minipublics délibératifs pour sauver le climat ? Analyses empiriques de l'Assemblée citoyenne irlandaise et de la Convention citoyenne française* in *Archives de philosophie du droit* 1, 485-507 (2020); sia infine consentito il richiamo a E. Buono e C. Pizi, *La democrazia climatica tra climate change mitigation e climate change litigation. Spunti comparati per l'elaborazione di strumenti partecipativi*, in DPCE online 2, 1943-1956, 2023.

³² A. Bailleux, *Introduction. Le droit en transition ou la science juridique face aux défis d'une prospérité sans croissance*, in A. Bailleux (dir.) *Le droit en transition. Les clés juridiques d'une prospérité sans croissance*, Bruxelles, 2020.

³³ S. Maljean-Dubois, *La quête d'effectivité du droit international de l'environnement*, in D. Misonne (dir.), *À quoi sert le droit de l'environnement ? Réalité et spécificité de son apport au droit et à la société*, Bruxelles, 2018, 251-287.

³⁴ É. Gaillard, *L'entrée dans l'ère du droit des générations futures*, cit.

3. L'epoca dell'*armonia con l'inanimato*: tra solidarietà ecologica e transgenerazionalità

Se il *tempo della politica* è governato dall'immediatezza delle scadenze elettorali, non può dirsi lo stesso per il *tempo geologico*, in quanto l'azione predatoria dell'uomo sull'ambiente naturale porta con sé un contraccollo di lungo periodo. Pensare all'Antropocene come nuova epoca e non come una mera parentesi temporale introduce l'essere umano alla nozione di "lungo periodo", quello necessario per mitigare le conseguenze drammatiche dell'approccio di "breve termine" delle scelte pubbliche. Si richiede, quindi, di individuare quali siano per il diritto le strade di 'comprensione' del tempo *antropocenico*.

La dottrina³⁵ ha già riconosciuto da tempo nelle categorie del diritto ambientale il 'tempo di lunga durata', incarnato dal frequente riferimento alle generazioni future. Il richiamo ai loro interessi consente di offrire alla norma giuridica un "tenore superiore"³⁶, proiettandola verso una dimensione "vertiginosa" e del tutto priva di vincoli temporali.

Tenere conto delle future generazioni all'interno delle decisioni politiche e della regolamentazione giuridica apre la strada ad interrogativi che non mancano di animare il dibattito accademico. Isabelle Michallet osserva che, per prenderle concretamente in considerazione, bisognerebbe riconoscere loro una soggettività giuridica prima ancora che esse vengano ad esistenza, dando luogo ad una *fiction iuris* così solida da far 'concorrere' il futuro con le pregnanti urgenze del presente³⁷.

Anche indagando le esperienze costituzionali extraeuropee della Bolivia³⁸, del Brasile³⁹, dell'Argentina⁴⁰, dell'Africa del Sud⁴¹ e dello Stato di Hawaii⁴², Michallet⁴³ osserva che queste rappresentino un simbolico tentativo di conciliare le esigenze delle generazioni presenti con quelle future, senza però interrogarsi analiticamente sui dettagli di una simile opera di "*rééquilibrage*"⁴⁴.

Se l'esistenza delle future generazioni scaturisce da un'astratta proiezione temporale, è molto complesso per il diritto riconoscere ai loro interessi una tutela che sia effettiva⁴⁵. Secondo una visione alla quale Émilie Gaillard si riferisce con il nome di "ortodossia giuridica"⁴⁶, il futuro è tradizionalmente libero da qualsivoglia vincolo normativo; allo stesso modo,

³⁵ I. Michallet, *Faire face à l'Anthropocène: les voies du droit*, cit., 39. V. anche J. Makowiak, *A quels temps se conjugue le droit de l'environnement ? Un droit commun de l'environnement*, Paris, 2007, 263-295.

³⁶ I. Michallet, *Faire face à l'Anthropocène: les voies du droit*, cit., 39, traduzione dell'Autore.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ Articolo 33 della Costituzione della Bolivia del 2009.

³⁹ Articolo 225 della Costituzione del Brasile del 1988.

⁴⁰ Articolo 47 della Costituzione dell'Argentina del 1994.

⁴¹ Articolo 24 della Costituzione del Sudafrica del 1996.

⁴² Articolo XI della Costituzione dello Stato delle Hawaii del 1978.

⁴³ I. Michallet, *Faire face à l'Anthropocène: les voies du droit*, cit., 41-42.

⁴⁴ *Idem*, cit., 42.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ É. Gaillard, *L'entrée dans l'ère du droit des générations futures*, cit., 442.

è stato a lungo ritenuto inconcepibile limitare i diritti e le libertà del presente in nome delle generazioni future. E ciò è stato vero, secondo Gaillard, per il diritto internazionale (strutturalmente idoneo al 'medio termine' della programmazione), per il diritto privato (che solo di recente comincia ad interessarsi dei "diritti dei non nati" e delle nuove frontiere della soggettività) e altresì per il diritto pubblico (specificamente concentrato sull'interesse generale)⁴⁷.

Dinanzi alla complessità di una simile operazione giuridica⁴⁸, il diritto ambientale, dotato di una cifra multilivello e interdisciplinare, si mostra idoneo ad abbracciare la questione della *giuridicizzazione* delle future generazioni; non ancora per interrogarsi sulle specifiche modalità di riconoscimento dei loro diritti, ma quantomeno per cominciare a *pensarle giuridicamente*. In altre parole, ha l'audacia di iniziare a rileggere attraverso una lente *transgenerazionale* i diritti e i doveri delle generazioni presenti. Nel primo caso, si tratterebbe di operare una rimeditazione dei diritti fondamentali estendendoli ad un orizzonte temporale più ampio. Se messo in relazione ai diritti delle future generazioni - intesi quindi come diritti di natura collettiva - il diritto alla vita si configurerebbe, ad esempio, come diritto a "vivere in un territorio che non metta la sua stessa esistenza, la sua integrità fisica e fisiologica in pericolo"⁴⁹; così come il diritto alla salute, letto in prospettiva intertemporale, può assumere le forme di un diritto dell'uomo alla stabilità della salute nel tempo.

In secondo luogo, appare plausibile (e auspicabile) che il diritto si misuri con gli interessi delle future generazioni attraverso la categoria dei *doveri* di solidarietà intergenerazionale. Tale questione è stata ben indagata nel contesto del costituzionalismo ambientale europeo, dove l'indicatore prevalente dell'*intensità* di tutela accordata all'ambiente nella singola Carta fondamentale è quello dell'*obbligo* (dello Stato o del cittadino)⁵⁰. La solidarietà verso le future generazioni figura invece in ben dodici costituzioni⁵¹, individuando nella *responsabilità* il fondamento e la legittimazione giuridica della relazione tra generazioni differenti.

La nozione di solidarietà è un punto cardinale per tradurre giuridicamente l'esigenza di armonia tra l'uomo e le entità che, proprio in quanto inanimate, hanno subito gli effetti - di predazione e subordinazione - della cesura ontologica tra uomo e natura che ha condotto all'ingresso

⁴⁷ *Ibidem*. V. anche F. Ost, *Le temps du droit*, Paris, 1999.

⁴⁸ Derivante altresì dal quesito sul momento esatto in cui le generazioni future possono considerarsi 'future', v. D. Birnbacher, *La responsabilité envers les générations futures*, PUF coll., 1994.

⁴⁹ É. Gaillard, *Généralités futures*, in F. Collart Dutilleul, V. Pironon et A. Van Lang (dir.), *Dictionnaire juridique des transitions écologiques*, cit., 438, traduzione dell'Autore.

⁵⁰ D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, cit., 265; D. Porena, *Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017, 67.

⁵¹ Più diffusamente, E. Buono, *Costituzionalismo ambientale europeo e doveri di solidarietà. Italia e Germania nell'Antropocene*, in 58 *DPCE Online SP2*, may 2023. Sulle nuove forme di responsabilità in materia ambientale strumentali alla creazione di un nuovo paradigma giuridico idoneo a far fronte all' climatica, S. Lavorel, *La « responsabilité de préparer », nouveau paradigme juridique face à l'urgence climatique ?* in *Revue juridique de l'environnement* HS21, 97-116 (2022).

nell'Antropocene. Parafrasando le parole di Michel Prieur, è tempo che la teoria tradizionale dei diritti dell'uomo prenda in considerazione una nuova dimensione giuridica e sociale della vita sul pianeta⁵², che da un lato connetta l'uomo a ciò che non è ancora senziente (come le future generazioni), e dall'altro lo ponga in continuità con l'ambiente naturale, in una prospettiva di lungo periodo.

Appare per contro molto complesso riprodurre nel contesto della grande tradizione liberale europea le sofisticate esperienze *ecocentriche* dei sistemi giuridici del cosiddetto *Global South*, che giungono a riconoscere la Natura come un soggetto di diritto⁵³. Come osserva Olivier Barrière, non è pensabile che i moderni si allontanino completamente dal naturalismo, “diventando animisti o totemisti”; tuttavia, una possibile commistione tra tali ontologie può rendersi possibile in termini di una “coesistenza”, dalla postura biocentrica o ecocentrica, che valorizzi l'interdipendenza tra tutti gli esseri viventi, declinata giuridicamente nella solidarietà ecologica⁵⁴.

Se, infatti, l'Antropocene è da ritenersi non soltanto il punto di rottura dettato dal superamento della soglia di rischio, ma altresì il *tempo* in cui porre rimedio alla perdita dell'equilibrio ecosistemico, la nozione di solidarietà ecologica si mostra coerente al *paradigm shift* richiesto nella nuova epoca geologica. Come osserva Marthe Lucas, la “solidarietà” in sé considerata traspare in molti concetti giuridici, come quello del patrimonio comune dell'umanità, che pone l'accento sul carattere universale delle componenti naturali e la responsabilità che ne deriva, fino a manifestarsi nel rapporto di solidarietà intertemporale tra gli uomini⁵⁵. Uno dei tratti di maggiore interesse di tale approccio sta nella legittimazione di una tutela olistica degli ecosistemi, senza però inoltrarsi nel dibattito sul riconoscimento della soggettività giuridica della natura. La solidarietà ecologica insiste infatti sulla *relazione* di continuità tra gli esseri viventi, decostruendo la tradizionale frontiera tra soggetto (l'uomo) e oggetto (la natura) di diritto. Non potendosi dunque concepire una scissione tra l'essere umano e l'ambiente naturale, si pone l'accento sulla nozione di interdipendenza e di comune destino,

⁵² M. Prieur, *Droit à l'environnement*, in 360 *JCL. Adm.* 1, mai 2007.

⁵³ Si rimandi, a titolo meramente esemplificativo, gli articoli dal 71 al 74 della Costituzione dell'Ecuador e alla *Ley de derechos de la madre tierra* del 2010, che trova nell'articolo 33 della Costituzione boliviana il suo fondamento costituzionale. Nella dottrina oggetto d'indagine sono state avanzate talune idee finalizzate a *juridifier* la Natura, tra le varie la proposta di Gilles Lhuillier di impiegare la tecnica di imputazione giuridica della *persona* utilizzata nell'Antica Roma, molto simile a quella delle “maschere africane” descritte da Séverain Abega (G. Lhuillier, *Juridifier l'Anthropocène ? : ce que l'Anthropologie dit au droit* in *La Semaine juridique. Édition générale* 9, 416-421 (2020)). Si consulti infine l'opera di A. Treillard, *L'appréhension juridique de la nature ordinaire*, Limoges, 2019.

⁵⁴ Così O. Barrière, *L'urgence écologique, un impératif juridique*, in *Revue juridique de l'environnement* HS21, 35-69 (2022). Interessante la riflessione di Barrière circa l'opportunità di tradurre giuridicamente la “relazione ombelicale con la Terra” (O. Barrière, *L'urgence écologique, un impératif juridique*, cit., 60), stabilendo un sistema di diritti di uso attraverso il cd. “diritto negoziato”, formalizzato a livello locale mediante un patto territoriale e attraverso il riconoscimento al territorio dello *status* di “patrimonio comune” (Id., 61).

⁵⁵ M. Lucas, *Solidarité écologique*, in F. Collart Dutilleul, V. Pironon et A. Van Lang (dir.), *Dictionnaire juridique des transitions écologiques*, cit., 759.

invitando gli uomini ad assumersi la responsabilità di assicurare la sopravvivenza della biosfera e, quindi, la propria.

Michel Borgetto sottolinea che può essere foriera di ambiguità la circostanza per cui la solidarietà ecologica racchiude insieme il riferimento ad un rapporto di interdipendenza e responsabilità, e altresì un principio d'azione che consacri e rinforzi tale relazione⁵⁶. L'interpretazione della nozione soltanto in termini di "principio"⁵⁷ comporta il rischio, evidenziato in dottrina⁵⁸, di non riuscire a coglierne il discrimine e il valore aggiunto rispetto al principio di sviluppo sostenibile o a quelli di integrazione e conciliazione, che altresì postulano la presa in considerazione della tutela ambientale ogni qualvolta si operi un bilanciamento tra interessi confliggenti.

Trascendendo, dunque, la logica di mero principio e seguendo invece il ragionamento di François Ost - che vede nella natura in sé un progetto da costruire - la solidarietà ecologica può assurgere a criterio guida di un processo di transizione che si fondi su di un *vinculum iuris* tra entità diverse. Un legame di responsabilità che decostruisca, culturalmente e giuridicamente, il tradizionale binomio tra essere umano e natura da un lato, e tra natura e cultura dall'altro, manifestandosi nella interazione costante di queste ultime e nel rovesciamento del tradizionale rapporto di sovranità dell'uomo sulle risorse naturali.

4. Precauzione, non-regressione, resilienza: breve disamina dei principi ambientali a vocazione *antropocenica*

Attraverso una simbolica immagine di una nave che avanza nella nebbia, ignara dei pericoli che si celano all'orizzonte, in un suo contributo del 2022⁵⁹ Jean-Pierre Dupuy osserva come l'uomo percepisca l'emergenza ambientale quasi seguendo una legge frattale; tanto maggiore è il tempo che passa senza che il disastro precipiti nell'irreversibilità, tanto maggiore è il tempo che si ritiene di avere a disposizione per porvi rimedio. Un simile atteggiamento di fiducia si ravvisa altresì nell'approccio tecno-centrico della corrente di pensiero dei *réformistes*, citata da Pierre Jacquemot all'interno del *Dictionnaire du développement durable*⁶⁰, i quali ripongono un'incrollabile fiducia nel progresso tecnologico come capace, nel tempo, di operare un'integrale sostituzione delle risorse naturali. Questa lettura integrerebbe una visione di "sostenibilità debole", molto coerente con quella stabilita a

⁵⁶ M. Borgetto, *Solidarité*, in D. Alland e S. Rials (dir.), *Dictionnaire de la culture juridique*, 4a ed., PUF, 2012, 1427 ss.

⁵⁷ Nell'ordinamento francese la solidarietà ecologica è positivizzata, specificamente come principio, nell'articolo L.110-1 II 6° del *Code de l'environnement*, che sancisce che "*Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés*".

⁵⁸ M. Lucas, *Solidarité écologique*, in F. Collart Dutilleul, V. Pironon et A. Van Lang (dir.), *Dictionnaire juridique des transitions écologiques*, cit., 759.

⁵⁹ J-P. Dupuy, *Ce ne sera pas un bang, mais un long gémissement. Brèves réflexions sur une catastrophe au ralenti*, in 3 *Annales des Mines - Responsabilité et environnement* 107, 39-43 (2022).

⁶⁰ P. Jacquemot, *Le dictionnaire du développement durable*, Paris, 2015.

livello internazionale, postulando un “*optimisme adaptatif humain*”⁶¹ che si tradurrebbe nel dovere di lasciare alle generazioni future non il medesimo, bensì un *comparabile* livello di ricchezza naturale.

Si ritiene che tale prospettiva trovi il suo punto debole nel non tener conto – sufficientemente o del tutto – del dato secondo cui non è sempre possibile prevedere le conseguenze dell'azione dell'uomo sull'ambiente che lo circonda (come hanno ben dimostrato gli eventi della pandemia da Covid-19). Trattasi, dunque, di una visione che mostra i limiti del non prendere debitamente in considerazione l'incertezza scientifica, in materia ambientale, all'interno dei processi decisionali.

L'Antropocene è l'epoca geologica che manifesta in sé gli effetti disastrosi delle decisioni “a breve termine”, prese senza tener conto di una dimensione temporale più ampia, costellata di variabili non sempre prevedibili. Se l'uscita dall'Olocene ha portato con sé la consapevolezza che l'imprevedibilità è, come ossimoro, una costante, tale dato non vale a “giustificare ritardi nell'adozione di misure preventive”⁶², come sancito dal Principio di precauzione consacrato in numerosi testi internazionali, primo tra tutti la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992. Nella dottrina oggetto della presente ricerca si fra strada la consapevolezza che “i principi ambientali svolgono un ruolo di guida nei processi decisionali volti al raggiungimento di obiettivi ambientali, veicolati sotto forma di idee politiche”⁶³, con particolare valorizzazione del principio precauzionale, che *impone l'azione* specificamente nel contesto di un'assenza di certezza scientifica⁶⁴ del rischio.

Pur di relativa giovinezza rispetto al discorso sui diritti di prima e di seconda generazione, il principio precauzionale ha assunto una forte centralità nel dialogo scientifico e giuridico relativo al cambiamento climatico per la sua duplice propensione al lungo termine e all'intervento in condizioni di incertezza. Secondo René Sève, il principio di precauzione è sostenuto e insieme tradito dall'irrazionalità strutturale degli esseri umani, per loro natura poco coerenti, emotivi, selettivamente amnesici, mimetici e

⁶¹ *Ibidem*.

⁶² Articolo 15 Dichiarazione di Rio. L'articolo 5 della *Charte de l'Environnement* francese, costituzionalizzando il principio precauzionale, recita: « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Si ritiene necessario rammentare che i principi ambientali di prevenzione e del *chi inquina paga* sono « recepiti sottoforma di dovere » negli articoli 3 e 4 del medesimo testo (Cfr. D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, 189). Per un'accurata disamina del Principio del *chi inquina paga* e della sua necessaria distinzione dal Principio di responsabilità (pur ricompreso nell'ambito dell'articolo 4 della *Charte de l'Environnement*) si rimanda a P. Billet, *Principe pollueur-payeur*, in F. Collart Dutilleul, V. Pironon et A. Van Lang (dir.), *Dictionnaire juridique des transitions écologiques*, cit., 659-662.

⁶³ D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, 65.

⁶⁴ K. Foucher, *Principe de précaution*, in F. Collart Dutilleul, V. Pironon et A. Van Lang (dir.), *Dictionnaire juridique des transitions écologiques*, cit., 647.

limitati nella loro capacità di parametrare e calcolare le probabilità⁶⁵; in tale contesto, il principio precauzionale interagisce con le propensioni intrinsecamente irrazionali dell'agire umano, ponendosi come cornice di riferimento di una dimensione decisionale inedita, che trascende i confini temporali tradizionali, limitati genericamente, secondo alcuni studiosi⁶⁶, all'aspettativa di vita, per porsi in una prospettiva di lungo periodo.

Guillame Sainteny osserva che il principio precauzionale presuppone l'adozione di misure di postura intergenerazionale, e dunque di provvedimenti che siano volti a preservare ciò che nelle scienze economiche è definito come il "valore d'opzione" delle generazioni future, vale a dire la possibilità di queste ultime di godere delle risorse naturali nello stesso modo o, a seconda dello stato di avanzamento delle conoscenze, traendone un'utilità maggiore⁶⁷.

L'impiego del principio precauzionale ben si presta alle esigenze di trasversalità della tutela ambientale, che ha sofferto i limiti della logica spesso meramente compensativo-risarcitoria del principio del chi inquina paga e dell'*inerzia giustificata* dell'applicazione del solo principio preventivo. Il principio di precauzione impone, infatti, di misurarsi con la consapevolezza che "il rischio zero non esiste e che è inutile cercarlo⁶⁸", e che una paralisi dell'innovazione conseguente all'insufficienza del quadro conoscitivo non produrrebbe effetti disastrosi soltanto sull'ambiente naturale, ma anche sulla vita economica e sociale, conducendo a paradossi insostenibili⁶⁹.

Applicato alle questioni ambientali, il principio precauzionale non giustifica la passività dinanzi all'incertezza, ma promuove una ricerca scientifica continua nel tentativo di ridurla (le misure adottate in applicazione del principio precauzionale si caratterizzano, infatti, per un connotato di provvisorietà, in quanto impiegate nell'attesa dell'approfondimento delle conoscenze in materia) e incentiva l'azione per la gestione dei rischi potenziali, che in caso contrario si tradurrebbero in permanenti moratorie di legittimazione dello status quo⁷⁰.

L'assunzione di consapevolezza, all'alba dell'Antropocene, delle conseguenze rovinose delle decisioni settoriali e a breve termine delle generazioni precedenti impongono alle generazioni presenti (che, un tempo, erano quelle future) di inforcare la lente prospettiva dell'approccio precauzionale e di agire verso – e nonostante – l'inevitabile incertezza del rischio, al fine di tutelare non solo gli interessi delle generazioni future, ma altresì gli interessi e i "diritti futuri delle generazioni presenti"⁷¹.

⁶⁵ Cfr. R. Sève, *Avertissement au lecteur*, in 62 *Archives de philosophie du droit* 1, X-XV, IX (2020).

⁶⁶ R. Sève, *Avertissement au lecteur*, cit., VIII.

⁶⁷ G. Sainteny, *Le principe de précaution mérite-t-il tant de défiance ?* in 62 *Archives de philosophie du droit* 1, 11-30, 29 (2020).

⁶⁸ G. Géraud, *Principe de précaution : y voir enfin clair* in 62 *Archives de philosophie du droit* 1, 3-9, 6 (2020), traduzione dell'Autore.

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ G. Sainteny, *Le principe de précaution mérite-t-il tant de défiance ?*, cit., 30.

⁷¹ F. Gallarati, *Generazioni a processo: modelli teorici di responsabilità intergenerazionale alla prova del contenzioso climatico*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2, 159-177, 175 (2023).

Se il principio precauzionale incentiva l'azione dinanzi al pericolo, non necessariamente attuale ma anche solo potenziale - e dunque per il semplice fatto che esso esista - Michallet osserva che il principio di non regressione vuole invece rispondere al rischio di irreversibilità del danno ambientale attraverso l'irreversibilità della norma protettrice⁷². Tale principio, elaborato in seno alla teoria giuridica dell'ambiente d'inizio XXI° secolo, si è immediatamente collocato tra i principi fondamentali in materia di ambiente⁷³. Esso si declina in una prescrizione al *decision maker* di non operare retrocessioni nel livello di tutela dell'ambiente già precedentemente accordato. Gonzalo Sozzo individua tre differenti tipologie di regressione: la prima si sostanzia nella soppressione di una norma di protezione; la seconda nella conversione di un obbligo in una mera facoltà; la terza nella sostituzione di un regime di tutela integrale in uno parziale.

La letteratura in esame ha evidenziato a più riprese la vocazione transgenerazionale del suddetto principio⁷⁴, dal momento che esso contempla la suscettibilità di talune norme a contribuire alla riduzione del preesistente livello di tutela ambientale, e vuole pertanto prevenire la "*diminution du volume*"⁷⁵ del patrimonio ambientale da trasmettere alle future generazioni. Il principio di non regressione non vuole porsi come un ostacolo alla crescita economica e all'evoluzione tecnologica; intende al contrario impedire che quello sviluppo trovi la sua sola garanzia di successo nella riduzione, quantitativa e qualitativa, delle risorse naturali a disposizione per le generazioni che seguiranno⁷⁶.

Un ulteriore principio individuato dalla dottrina come propedeutico ad incarnare una delle strade del diritto per *faire face à l'Anthropocene*⁷⁷ è quello di resilienza. Il sintagma resilienza fa riferimento, in termini generali, alla capacità di un organismo, di una specie o di un sistema di fronteggiare

⁷² I. Michallet, *Faire face à l'Anthropocène: les voies du droit*, cit., 48.

⁷³ G. Sozzo, *Principe de non-régression*, in F. Collart Dutilleul, V. Pironon et A. Van Lang (dir.), *Dictionnaire juridique des transitions écologiques*, cit., 643-646, 643.

⁷⁴ Per approfondimenti, M. Prieur e G. Sozzo (dir.) *La non régression en droit de l'environnement*, Bruxelles, 2012; M. Prieur, *Le principe de non-régression en droit de l'environnement, condition du développement durable*, in 1 *Vraiment durable* 3, 179-184 (2013); M. Prieur, *Vers la reconnaissance du principe de non-régression*, in *Revue juridique de l'Environnement* 4, 615-616 (2012); G. Sozzo, *Principe de non-régression*, in F. Collart Dutilleul, V. Pironon et A. Van Lang (dir.), *Dictionnaire juridique des transitions écologiques*, cit., 646.

⁷⁵ G. Sozzo, *Principe de non-régression*, in F. Collart Dutilleul, V. Pironon et A. Van Lang (dir.), *Dictionnaire juridique des transitions écologiques*, cit., 644.

⁷⁶ Nel contesto del costituzionalismo ambientale europeo, la *Charte de l'Environnement française* non recepisce direttamente il principio di non regressione, ma ne opera un riferimento implicito all'articolo 2, in cui sancisce l'obbligo dello Stato e del legislatore di partecipare alla preservazione e al miglioramento dell'ambiente e di astenersi dall'adozione di misure che si muovano in senso contrario. L'articolo 23 della Costituzione belga è stato invece costantemente interpretato come obbligazione di *standstill*, sostenuta altresì dalla revisione del 2007 che ha contribuito a rafforzare, nell'articolo 7bis, l'impegno costituzionale verso l'ambiente. Per approfondimenti, C.-H. Born, *Le développement durable: un "objectif de politique générale" à valeur constitutionnelle.*, in *Revue Belge de Droit Constitutionnel*, 3, 193-246 (2007).

⁷⁷ Dal titolo dell'opera già citata di Isabelle Michallet (I. Michallet, *Faire face à l'Anthropocène: les voies du droit*, cit.).

un'eventuale alterazione dell'ambiente che lo circonda, operando le trasformazioni necessarie per ristabilire il proprio equilibrio e proseguire nel suo processo evolutivo. Solo recentemente il concetto ha cominciato ad interessare il campo del diritto, sviluppandosi in correlazione alle pressioni generate da specifiche questioni relative ai rischi per la salute dell'uomo e per l'integrità dell'ambiente. In riferimento a queste ultime, la nozione di resilienza giunge a definire l'idoneità di "un sistema, di una comunità o di una società esposte a dei rischi naturali di resistere, di assorbire, di accogliere e correggere gli effetti di un pericolo, operando un restauro delle sue strutture essenziali e delle sue funzioni di base"⁷⁸.

Il principio di resilienza si mostra, dunque, strettamente connesso alle nozioni di impatto antropico e di limite, ben espresse dall'era antropocenica, in quanto postula l'adozione di misure che preservino le funzioni ecosistemiche, consentendo al sistema di "assorbire le perturbazioni antropiche e di riorganizzarsi"⁷⁹ allo scopo di evitare situazioni di irreversibilità nelle quali l'ecosistema divenga troppo vulnerabile per esercitare la sua resilienza. Quest'ultima nozione appare altresì coerente all'obiettivo di conferire solidità all'equità intergenerazionale, mirando, da un lato, a contribuire al mantenimento della qualità e dell'integrità dell'ambiente⁸⁰, dall'altro a promuovere lo sviluppo delle condizioni sociali e ambientali che consentiranno, nel tempo, di ridurre la vulnerabilità di base del sistema di riferimento⁸¹.

Sebbene sia sorto e sviluppato in contesti distanti rispetto alle scienze giuridiche⁸², il concetto di resilienza così come dinanzi esaminato e definito a Hyogo e Sendai⁸³ potrebbe, in ultima analisi, porsi come motore normativo per le istituzioni europee al fine di individuare precisi strumenti giuridici che consentano di passare da uno schema basato esclusivamente sulla gestione della questione ambientale come "urgenza", ad un modello di più ampio

⁷⁸ G. Sozzo, *Résilience*, in F. Collart Dutilleul, V. Pironon et A. Van Lang (dir.), *Dictionnaire juridique des transitions écologiques*, cit., 687, traduzione dell'Autore.

⁷⁹ I. Michallet, *Faire face à l'Anthropocène: les voies du droit*, cit., 48, traduzione dell'Autore.

⁸⁰ Id., 48 e 49.

⁸¹ Cfr. G. Sozzo, *Résilience*, in F. Collart Dutilleul, V. Pironon et A. Van Lang (dir.), *Dictionnaire juridique des transitions écologiques*, cit., 688.

⁸² J. Zhu, M. Ruth, *Exploring the resilience of industrial ecosystems*, in 122 *Journal of Environmental Management*, 65-75 (2013); C. Folke, *Resilience: The emergence of a perspective for social-ecological systems analyses*, in 16 *Global Environmental Change* 3, 253-267 (2006).

⁸³ Il Quadro d'Azione di Hyogo 2005-2015 (Hyogo Framework for Action), istituito sotto l'egida dell'ONU, mira a incrementare la resilienza delle nazioni e delle comunità di fronte alle emergenze ambientali, predisponendo un piano decennale, sostenuto volontariamente da 168 Stati membri dell'ONU, che si focalizza su cinque priorità chiave. Nel marzo 2015 si è tenuta a Sendai la Terza Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sulla Riduzione del Rischio di Catastrofi, che ha condotto all'adozione del Framework Sendai per la Riduzione dei rischi di disastro 2015-2030, delineando sette obiettivi e quattro priorità d'azione. Il documento è consultabile al [link https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework](https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework). Così D. D'Eliso, *Il Diritto ambientale dell'Ue. Un tentativo virtuoso di politica resiliente tra efficacia degli adempimenti, criticità ed azioni di risposta*, in XCVII *Ratio Iuris*, Febbraio 2024, disponibile al seguente [link: https://www.ratioiuris.it/il-diritto-ambientale-dellue-un-tentativo-virtuoso-di-politica-resiliente-tra-efficacia-degli-adempimenti-criticita-ed-azioni-di-risposta/](https://www.ratioiuris.it/il-diritto-ambientale-dellue-un-tentativo-virtuoso-di-politica-resiliente-tra-efficacia-degli-adempimenti-criticita-ed-azioni-di-risposta/).

respiro, che preveda un'azione in tre tempi: quello della prevenzione, poi della gestione e infine la fase successiva alla catastrofe: *le temps de la reconstruction*⁸⁴.

5. *Les voies du droit* nell'Antropocene: l'integrazione ambientale come metodo e il pluralismo giuridico come strumento. Osservazioni conclusive

“*Ce ne sera pas un bang, mais un long gémissement*”. È in questi termini che Jean-Pierre Dupuy descrive quello che secondo lui, senza un deciso cambiamento di rotta nell'agire umano, sarà lo scenario più probabile per il destino dell'umanità nell'epoca dell'Antropocene; e, cioè, quello dell'*adaptation*⁸⁵. Un inesorabile e – sempre meno – lento adattamento dei sistemi e delle specie che ben poco ha in comune con l'approccio resiliente esaminato in precedenza, ma che si riferisce al costante processo di degradazione ambientale, erosione della biodiversità e degenerazione climatica che con ogni probabilità non vedrà il suo esito in un evento catastrofico ma in una drammatica spirale discendente⁸⁶.

L'*overview* dottrinale operata nel presente contributo ha voluto offrire una panoramica sugli strumenti giuridici proposti da una letteratura giuridica – quale quella francofona e soprattutto francese – che nel contesto europeo appare terreno particolarmente fertile per tracciare dei potenziali percorsi di diritto propedeutici all'ingresso nella nuova summenzionata epoca. Dalla ricognizione letteraria – che non ha suggestioni di completezza – è emersa una peculiare attenzione, nel discorso circa le “strade” che il diritto può percorrere nell'Antropocene, all'esigenza di un'inversione concettuale non tanto nella lettura e nella narrazione che l'uomo è tradizionalmente abituato a compiere della natura, bensì della sua relazione con essa.

Secondo la dottrina esaminata, l'adesione culturale alla nozione di “limite⁸⁷” come punto di non ritorno per l'irreversibilità ben può prestarsi all'impulso di una legislazione ambientale concepita strutturalmente per accogliere, come preconditione di tutela, l'esistenza di *planetary boundaries*. Nella consapevolezza che oltre una certa soglia esiste un rischio non sempre quantificabile, un approccio di tipo precauzionale si mostra idoneo a permeare di principi di azione le scelte politiche e giuridiche, anche – e soprattutto – nell'incertezza, garantendo per contro, come unica sicurezza, quella dell'irreversibilità del livello di tutela ambientale già riconosciuto; un regime di protezione, quest'ultimo, che si auspica orientato alla gestione

⁸⁴ G. Sozzo, *Résilience*, in F. Collart Dutilleul, V. Pironon et A. Van Lang (dir.), *Dictionnaire juridique des transitions écologiques*, cit., 687.

⁸⁵ J-P. Dupuy, *Ce ne sera pas un bang, mais un long gémissement. Brèves réflexions sur une catastrophe au ralenti*, cit.

⁸⁶ *Ibidem*.

⁸⁷ Sulle modalità in cui il diritto può applicare dei correttivi circa l'ideologia del no limits propria dei processi di globalizzazione, si rimanda a A. Supiot, *La sovranità del limite, Giustizia, lavoro e ambiente nell'orizzonte della mondializzazione* (a cura di A. Allambrese, L. d'Ambrosio), Milano, 2020.

degli impatti antropici e alla riorganizzazione del sistema, in ossequio, rispettivamente, ai principi di non-regressione e di resilienza.

Lo studio ha altresì rilevato come la nozione di Antropocene si ponga in continuità ad una definizione multiforme e mutevole di ambiente, che implica diritti e posizioni giuridiche diversi; piuttosto che produrre delle *conseguenze normative* dirette, appare invece caratterizzarsi per l'affermazione di un sempre più robusto riconoscimento dell'interdipendenza tra le azioni dell'uomo e l'ambiente.

Non un solo diritto dell'Antropocene, ma più strade di solidarietà ecologica e intergenerazionale in cui il diritto possa declinarsi, nel segno dell'integrazione ambientale e del pluralismo giuridico. L'integrazione ambientale, che per definizione prende in considerazione le esigenze di tutela dell'ambiente nell'insieme delle politiche, delle decisioni e delle azioni⁸⁸, nel riconoscere la pluralità come dato di fatto prescrive il pluralismo come valore⁸⁹.

Se si abbraccia una visione di Antropocene che prenda le mosse da una prospettiva di valorizzazione della diversità culturale e giuridica “*sans la réduire*”⁹⁰, è altresì possibile individuare nella ritrovata contiguità tra natura e cultura una delle premesse teoriche idonee far fronte efficacemente all'emergenza ambientale.

Dall'uomo alla biosfera, dal tempo presente al futuro, quello delle prossime generazioni: è questo il decentramento concettuale richiesto alla lente del diritto per convergere verso un “*ailleurs et un après*”⁹¹.

Chiara Pizi

Dipartimento di Scienze Politiche

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

chiara.pizi@unicampania.it

⁸⁸ S. Caudal, *Intégration Environnementale*, in F. Collart Dutilleul, V. Pironon et A. Van Lang (dir.), *Dictionnaire juridique des transitions écologiques*, cit., 467.

⁸⁹ M. Delmas Marty, *Le pluralisme ordonné*, Paris, 2006, 18 e ss. Per approfondimenti sulla *normatività* del principio di integrazione, si rimanda alla preziosa opera di R. Gosse, *Les normativités du principe d'intégration : contribution à l'étude du droit fluide de l'environnement*, Thèse de doctorat, Université de Lille, 2021.

⁹⁰ Per approfondimenti, R. Beau et C. Larrère, *Penser l'Anthropocène*, Paris, 2018.

⁹¹ L. Fonbaustier, *Équité intergénérationnelle et environnement*, in D. Mantovani (dir.), *L'équité hors du droit*, Nuova edizione [online], Paris, 2023.